



**CAPITOLATO TECNICO**

**Servizio di Responsabile per la protezione dei dati personali dell’AIFA ai sensi del  
regolamento Europeo n. 2016/279 - CIG 7460058A9A**

## INTRODUZIONE

In data 25 maggio 2018 entrerà in vigore il Regolamento Europeo n. 2016/279, in materia di protezione dei dati personali.

Da ciò deriva la necessità per l'Agenzia di nominare un Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) . Quest'ultimo dovrà possedere un'elevata conoscenza della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati personali. Sarà infatti l'RPD che, riferendo direttamente al titolare del trattamento, si occuperà di informare costantemente quest'ultimo sulle novità normative e giurisprudenziali in materia di privacy e sullo stato dell'attuazione del Regolamento all'interno dell'ente, segnalando eventuali criticità e relative soluzioni, anche su richiesta del titolare stesso e dei responsabili del trattamento. Il ruolo di tale soggetto, quindi, risulta altamente strategico in materia di *governance* della privacy, tenuto conto altresì del fatto che il regolamento lo individua anche come la figura alla quale gli interessati al trattamento dei dati personali possono rivolgersi e con la quale il Garante può costantemente tenersi in contatto. L'RPD si occuperà, inoltre, dell'istituzione del registro delle attività di trattamento, un documento, oggi non previsto, nel quale dovrà essere annotato da parte del titolare e dei responsabili del trattamento ogni trattamento dei dati in relazione ad ogni procedimento svolto dall'Agenzia.

Il presente capitolato ha lo scopo di definire i requisiti relativi alla fornitura del servizio oggetto della presente procedura di gara.

Il servizio verrà assicurato dal fornitore per la durata di mesi 36 (trentasei), a decorrere dal 25/05/2018 fino al 24/05/2021, salvo diversa determinazione dell'AIFA e saranno svolti presso la sede dell'AIFA.

### 1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto della presente procedura di gara è il servizio di Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD).

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del Regolamento Europeo n. 2016/279, è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- A) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione Europea relative alla protezione dei dati;
- B) sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione Europea relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- C) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento;
- D) cooperare con il garante per la protezione dei dati personali;

- E) fungere da punto di contatto con il garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

## **2. ESPERIENZA PROFESSIONALE DEL PROFESSIONISTA**

Il professionista che l'Operatore Economico intende proporre per l'esecuzione del servizio di Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) dovrà avere almeno:

- laurea magistrale in giurisprudenza/classe LMG01 o equipollenti o equiparate;
- competenza certificata in materia di trattamento dei dati personali;
- esperienza almeno quinquennale in materia di trattamento dei dati personali.

Nel caso in cui l'Operatore Economico aggiudicatario debba provvedere alla sostituzione del professionista dovrà chiedere espressa autorizzazione al DEC del contratto con un preavviso minimo di 20 giorni. La figura individuata quale sostituto dovrà essere in possesso dei medesimi requisiti minimi di istruzione, esperienza e competenza richiesti.

In tali ipotesi, l'Agenzia si riserva la facoltà di approvare, tramite il DEC, la nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum del nuovo professionista.

L'Operatore Economico, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui sopra, l'Agenzia, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

## **3. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

Le modalità di esecuzione dell'appalto saranno concordate dal Responsabile per la protezione dei dati personali con l'Agenzia Italiana del Farmaco nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, di quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 2016/279 e della "soft law" emanata dal garante per la protezione dei dati personali.

L'aggiudicatario dovrà essere sempre contattabile dall'Agenzia anche attraverso telefono, cellulare, PEC, e-mail ordinaria e dovrà coordinare, organizzare e gestire al meglio tutte le attività previste nel servizio.

Lo stesso dovrà inoltre fornire idonea rendicontazione bimestrale, nella quale verranno rendicontate puntualmente tutte le attività svolte nel bimestre precedente.

L'aggiudicatario dovrà garantire una congrua presenza (almeno una volta a settimana) presso l'AIFA per garantire il corretto ed efficace svolgimento del servizio.

## **4. ADEMPIMENTI A FINE CONTRATTO**

Il servizio include il passaggio di consegne con il "fornitore entrante" al termine del periodo contrattuale. Tale passaggio avverrà durante il periodo di validità del contratto con AIFA con le modalità che saranno indicate da AIFA stessa e dovrà essere assicurato per un periodo minimo di 15 (quindici) giorni.